

AII. A

REGOLAMENTO AZIENDALE "CON FIDO AL LAVORO"

per la presenza di cani di proprietà dei dipendenti dell'ASL VCO nel proprio luogo di lavoro

1. Introduzione

La presenza del proprio animale d'affezione in ufficio può rivelarsi una presenza positiva.

Come emerso dai risultati di diversi studi la condivisione del proprio ambiente di lavoro con un cane riduce lo stress lavorativo, migliora l'umore generale, favorisce la socializzazione tra le persone per aumentata empatia.

Il cane, sia per le sue caratteristiche di specie che per la sua capacità di apprendimento, rappresenta l'animale che meglio si può adattare alla vita d'ufficio.

La possibilità di far fronte alla gestione pratica del proprio "amico a 4 zampe" rappresenta un importante "benefit aziendale" ed un'esperienza gradevole anche per i colleghi.

Per una felice convivenza ed una proficua collaborazione nel proprio luogo di lavoro risulta importante attenersi ad un codice di condotta che comporti il rispetto di alcune importanti regole di convivenza con i colleghi e di tutela del benessere dell'animale stesso.

Gli animali dovranno poter disporre di tutti gli accorgimenti utili a farli sentire a proprio agio in un ambiente chiuso, nel rispetto delle esigenze ed abitudini, tipiche della specie, che andranno sempre garantite.

Solo in questo modo, nel momento in cui si sceglierà di portar Fido con sé in ufficio, ogni giornata di lavoro sarà un giorno speciale per il nostro amico a quattro zampe e si trasformerà in un momento di piacevole condivisione con i colleghi di lavoro.

Gli animali devono però possedere alcuni requisiti fondamentali per l'accesso al luogo di lavoro, non arrecare disturbo ai colleghi ed allo svolgimento delle proprie e altrui mansioni.

Il proprietario deve valutare serenamente e con attenzione se il desiderio di avere sempre con sé il proprio animale non sia preminente sul benessere di quest'ultimo. In particolare, poiché il personale dipendente deve prioritariamente svolgere le proprie mansioni, si deve considerare che non potrà dedicare un'attenzione costante al proprio animale. Il proprietario deve **RESPONSABILMENTE** valutare se il proprio luogo di lavoro sia idoneo all'accesso dell'animale. Per il proprio cane l'ambiente di lavoro può rappresentare una situazione nuova, ricca di nuovi odori, stimoli, e rumori in spazi diversi da quelli cui è abituato. Se un animale vive una vita dinamica la permanenza in un luogo chiuso e monotono potrebbe non renderlo sereno. Quindi, prima di assumere una decisione in merito, è più che opportuno che il proprietario valuti lo stato di benessere dell'animale nel proprio ambiente di vita quotidiano confrontandolo con quello del luogo di lavoro, ove intende inserirlo.

2. Requisiti preliminari per l'accesso dei cani ai luoghi di lavoro

L'animale deve essere in buone condizioni cliniche, igieniche e di pulizia ed abituato alla convivenza domestica.

Il cane deve inoltre essere:

- regolarmente identificato e registrato nell'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione del territorio di residenza del proprietario/detentore dipendente;
- in possesso di libretto sanitario e/o passaporto, riportante la storia clinica e le misure di profilassi e trattamenti antiparassitari cui è stato sottoposto ovvero il risultato di regolari controlli veterinari con cadenza almeno annuale.

Il proprietario/detentore deve aver stipulato una polizza assicurativa RC per danni contro terzi, che preveda la copertura del proprietario/conducente dell'animale per eventuali danni causati da animali domestici.

In nessun caso può essere richiesta l'autorizzazione per cani ad aggressività **NON CONTROLLATA** di cui alla LR 27/2009 ovvero qualificati come "animale pericoloso" a seguito di una Ordinanza

dell'Autorità Competente, fino al concorrere delle condizioni e presupposti determinanti tale qualifica.

3. Quali posti di lavoro

Tenuto conto dei diversi ambiti lavorativi di questa Azienda si prevede che:

a) gli animali sono ammessi nei luoghi di lavoro:

- ove non sono rese prestazioni d'ufficio con contatto diretto con il pubblico;
- occupati da un solo lavoratore (ufficio singolo);
- condivisi da più lavoratori previo consenso formale di tutti coloro i quali occupano l'ufficio (ufficio multiplo) prevedendo non più di un animale alla volta; in questo caso tutti i proprietari/detentori dell'animale devono sottoscrivere il proprio consenso all'introduzione nel medesimo spazio dell'animale e manlevare l'Amministrazione da qualunque responsabilità;

b) gli animali non sono ammessi nei luoghi di lavoro:

- ove vengono rese prestazioni sanitarie, in ambulatori o strutture assimilabili;
- ove vengono rese prestazioni d'ufficio, con contatto diretto e continuativo con il pubblico (c.d. Uffici Sportello);
- anche quando precedentemente autorizzati se gli animali presentano manifestazioni cliniche acute, subacute e/o croniche, ovvero infezioni e/o infestazioni in atto.

Il proprietario/detentore al quale è stato accordato l'accesso al luogo di lavoro, deve:

- individuare e concordare, con il responsabile della sede di lavoro, lo spazio destinato all'animale in modo tale da non disturbare le attività lavorative nonché le modalità d'accesso;
- dedicare particolare attenzione nei contatti/rapporti con altri colleghi che possono avere problemi verso gli animali (fobie, paura, allergie, ecc.);
- evitare che la presenza dell'animale comporti costi aggiuntivi per l'Azienda con particolare riguardo alla pulizia del luogo di stabulazione del medesimo.

4. Criteri generali di gestione

I cani non potranno accedere alle aree riservate se non sia stato specificatamente consentito il loro accesso in aree particolari (come le sale riunioni o le aree destinate al coffee break).

Il proprietario/detentore deve essere in grado di gestire l'animale, di cui è responsabile civilmente e penalmente.

Il proprietario/detentore, nel rispetto della vigente normativa, deve condurre e mantenere l'animale mediante guinzaglio, di lunghezza massima di 1,5 metri, per tutta la durata della sua presenza in ASL e, in ogni caso, deve porre in essere ogni possibile precauzione per evitare l'allontanamento del proprio animale dalla postazione a lui assegnata.

Il proprietario/detentore non può portare sul luogo di lavoro un cane che abbaia di frequente o che comunque disturba il lavoro dell'ufficio.

Il proprietario/detentore a cui è stato accordato dall'Amministrazione l'accesso al luogo di lavoro deve:

a) essere munito di:

- guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri;
- museruola (cui l'animale dovrà essere PREVENTIVAMENTE abituato poiché potrebbe esser da indossare in caso di necessità);
- attrezzatura idonea per la raccolta delle eventuali deiezioni;
- attrezzatura per la pulizia dello spazio occupato dal cane e di eventuali altre aree "sporcate", ivi compresi la raccolta del pelo eventualmente perso ed eventuali teli assorbenti monouso per possibili emergenze;

b) mostrare il permesso di accesso al personale addetto al controllo della sede di lavoro (es. portineria) ogni qualvolta sia richiesto;

c) rispettare il percorso eventualmente assegnatogli per far giungere l'animale dall'entrata in sede al luogo di lavoro;

d) far soggiornare il cane esclusivamente nel luogo assegnatogli e, possibilmente, tenere la porta della stanza chiusa durante la permanenza dell'animale;

e) sottoporre l'animale a visita sanitaria, almeno a cadenza annuale, producendo idonea certificazione veterinaria di cui all'allegato B che dovrà essere trasmessa all'amministrazione ogni anno.

5. Rispetto delle esigenze fisiologiche dell'animale

L'animale deve essere messo nelle condizioni di rispettare le proprie esigenze fisiologiche.

A tal fine deve poter uscire dal luogo di ricovero a lui destinato e recarsi in luogo aperto almeno 2 volte al giorno nell'arco delle circa 8 ore di permanenza al lavoro del proprietario/detentore. Fatti salvi casi di forza maggiore le ulteriori uscite non devono interferire con le esigenze di lavoro.

Il proprietario sarà responsabile di fornire al proprio animale cibo ed acqua nelle relative ciotole, secondo le esigenze individuali, preferibilmente al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Ogni uscita/interruzione dell'attività lavorativa dovrà essere timbrata nei 2 versi con aggiornamento automatico del cartellino.

6. Richiesta e rilascio del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro

La richiesta deve essere presentata al direttore/responsabile della sede di lavoro di appartenenza utilizzando l'apposita modulistica (allegato A).

La richiesta dovrà essere accompagnata da idonea certificazione veterinaria di cui all'allegato B che attesti lo stato di salute dell'animale, l'assenza di patologie infettive ed infestive in atto e/o in forma subclinica e le profilassi eseguite, rilasciata nei 7 giorni antecedenti la richiesta di autorizzazione.

Il responsabile di servizio, sentiti i colleghi che condividono l'ambiente di lavoro con il richiedente, espresso il proprio parere, inoltra la richiesta all'Amministrazione centrale cui spetta la conclusione dell'iter autorizzativo. Tale iter potrà concludersi con l'emissione della relativa delibera, ovvero con la richiesta di documentazione integrativa ovvero con provvedimento di diniego, che dovrà essere adeguatamente motivato.

7. Sospensione e revoca del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro

Il direttore/responsabile della sede di lavoro in cui viene detenuto l'animale può sospendere temporaneamente l'accesso dell'animale alla sede ed al luogo di lavoro, per:

- violazione del presente regolamento aziendale da parte del proprietario/detentore dell'animale;
- motivi sanitari o di sicurezza;
- incompatibilità dell'animale al luogo di lavoro in cui viene detenuto (es.: abbaiare ripetuto e prolungato, aggressività nei confronti di altro personale, ecc.);
- ogni altro motivo ritenuto ostativo all'accesso e alla permanenza dell'animale presso la sede e/o il luogo di lavoro;

Il direttore/responsabile della sede di lavoro ne darà immediata comunicazione alla Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, potrà revocare il permesso di accesso precedentemente rilasciato.

8. Ambiti di applicazione

Il presente regolamento aziendale si applica a tutto il personale dipendente dell'ASL VCO senza discriminazione né pregiudizio per la mansione o per il tipo di collaborazione svolta.

Il regolamento NON si applica, se in accompagnamento alla persona fruitrice:

- ai cani guida per non vedenti;
- ai cani da assistenza per disabili;
- ai cani da allerta (diabete, epilessia, ecc.);

In tali casi è sufficiente comunicare alla Direzione Generale ed al proprio direttore/responsabile la necessità d'accesso, corredata dalla documentazione probante tale necessità.

In ogni caso dovranno essere rispettate le condizioni ed i requisiti sanitari di cui ai punti 2 (*Requisiti preliminari per l'accesso dei cani ai luoghi di lavoro*) e 5 (*Rispetto delle esigenze fisiologiche dell'animale*).



Allegato A

RICHIESTA DI ACCESSO AL PROPRIO LUOGO DI LAVORO E DI DETENZIONE DI UN ANIMALE DA COMPAGNIA

Il/La sottoscritto/a _____

dipendente di questa ASL in qualità di _____

matricola n. |_|_|_|_|_|_|_|_|

assegnato a _____

sede di _____

in qualità di: proprietario detentore

chiede l'accesso al proprio luogo di lavoro e la relativa detenzione del seguente animale, iscritto all'Anagrafe Animali d'Affezione della Regione _____

specie _____

Razza _____

Sesso _____ età (anni) _____ taglia _____

microchip|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ivi indicate (articoli 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di aver letto ed accettare quanto contenuto nel "Regolamento per la presenza di animali da compagnia di dipendenti ASL nel proprio luogo di lavoro";
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale in merito agli eventuali danni, a persone e a cose derivanti dall'accesso e dalla presenza dell'animale nel luogo di lavoro;
- di essere titolare della polizza RC per danni contro terzi n° _____, stipulata con la compagnia assicurativa _____, che preveda la copertura del proprietario e/o conduttore dell'animale, per eventuali danni causati da animali domestici;
- di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse alla gestione del presente procedimento, ai sensi del REG. UE 2016/679.

_____, ____/____/____

Il/La Richiedente _____

Parere Direttore/ Responsabile del servizio
Data: ____/____/____

favorevole sfavorevole _____
Firma: _____

Parere Direzione Generale ASL VCO
Data: ____/____/____

favorevole sfavorevole _____
Firma: _____

NOTA:

La compilazione di tutti i campi è obbligatoria.

1) Allegare referto esame parassitologico

2) A titolo cautelativo è richiesta **OBBLIGATORIAMENTE** l'esecuzione della profilassi vaccinale nei confronti:

- delle malattie "Core" (CPV-2, CDV ed CAV-2);
 - delle malattie "Non core" endemiche nella nostra zona (CPIV e BB);
 - delle patologie a carattere zoonosico (Leptosirosi e Rabbia),
- secondo la periodicità dei richiami dello schema vaccinale WSAVA, e comunque aderendo alle raccomandazioni riportate sui foglietti illustrativi dei prodotti impiegati.

La presente certificazione di buona salute non può essere antecedente i 7 giorni la richiesta di autorizzazione all'accesso dell'animale nella struttura.